



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003374**
del 11/03/2019 ore 13:03:50
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 11 MAR. 2019

**Spett. le
Collegio n. 2
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
Dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
116^ strada a denominarsi, n. 4
76125 Trani**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 11/2019 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione FPC mendace – adempimenti conseguenti

Con riferimento al Vostro quesito del 18 gennaio 2019 (prot. CNDCEC n. 995 del 22.01.2019), con il quale si domanda un parere sul comportamento da adottare nei confronti di un iscritto, il quale ha presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'attestazione dei crediti FPC, in relazione alla quale è stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e, in particolare, si chiede se:

- l'Ordine professionale ricopra la figura di Pubblico Ufficiale;
- sussistano i requisiti di cui all'art. 483 c.p.
- la competenza di trasmissione dell'esposto alle sedi giudiziarie sia di pertinenza del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina; si osserva al riguardo quanto segue.

Gli ordini professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici a carattere associativo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 357 c.p., "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In base alla suddetta norma, ciò che rileva è la circostanza obiettiva di esercitare una pubblica funzione. Fondamentale è quindi l'esercizio della funzione, nonché la destinazione pubblicistica dell'attività.

Pertanto, premesso quanto sopra, l'Ordine, per il tramite del Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente (art. 11, del D. Lgs. n. 139/05) nell'esercizio delle proprie funzioni svolge certamente il ruolo di pubblico ufficiale.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10140 del 10 marzo 2015), la quale ha sancito che "Gli ordini professionali devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano, e

conseguentemente il presidente di uno dei suddetti ordini può assumere la qualifica di pubblico ufficiale'.

Con il quesito di cui al punto b), con cui si domanda se la dichiarazione mendace rilasciata in sede di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 configuri il reato di cui all'art. 483 c.p., si rappresenta che tale norma dispone che *"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni"*.

Le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni ai sensi di quanto prescritto dal DPR 445/2000 ricadono nella previsione di cui all'art. 76 del suddetto Decreto, il quale individua i diversi livelli di trasgressione illecita riferibili a *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico"* e rimanda, per gli aspetti punitivi, alle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione è nel senso che, mentre la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 ai fini, ad esempio, di partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. (Cass., Sez. 5, sent. 20570 del 10-5-2006; Sez. 5, sent. 5122 del 19-12-2005), sotto il profilo soggettivo, il dolo del delitto di falso andrà, invece, escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (Cass., Sez. VI, sent. 15485/2009; Sez. 5, sent. 1963 del 21-2-2000; Sez. 2, sent. 2593 del 23-2-1990).

La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (ex art. 483 c.p.) ricorre infatti qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è configurabile pertanto solo nei casi in cui una norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. Tale fattispecie sussiste, quindi, solo qualora l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale.

La norma di cui all'art. 483 c.p. punisce il falso ideologico, ovvero sia il comportamento di chi "attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", che, secondo unanime giurisprudenza, può ben essere integrato se la dichiarazione mendace è resa per ottenere vantaggi che altrimenti sarebbero negati (v., ex multis, Cass. n. 33218/2012).

Il reato di falso, inoltre, richiede il dolo generico, ovvero sia la consapevolezza del dichiarante di porre in essere una falsità, ed è quindi escluso quando il falso "possa dirsi derivato da una semplice leggerezza dell'agente" (Cass. n. 3504/2013).

Premesso quanto sopra ed atteso altresì che la valutazione in merito alla dichiarazione mendace resa dall'iscritto [riguardo alla circostanza che configuri o meno il reato ex art. 483 c.p.] è di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, si rappresenta, in risposta al quesito di cui al punto sub 3, che il Consiglio dell'Ordine dovrà trasmettere la suddetta dichiarazione, da un lato, alla Autorità Giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale e, dall'altro lato, al Consiglio di Disciplina territoriale, competente in via esclusiva all'esercizio dell'azione disciplinare.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

